

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16/10/2019) 20-12-2019, n. 51469

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere -

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 08/09/2015 del Tribunale di Gorizia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Cerroni Claudio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell'8 settembre 2015 il Tribunale di Gorizia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. nonché D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, nei confronti del decreto del 25 luglio 2015, notificato il successivo 30 luglio, di perquisizione locale e personale e contestuale sequestro emesso dal Pubblico Ministero.

1.1. Al riguardo, il Giudice isontino ha osservato che, delegata per l'esecuzione la p.g. senza indicazione specifica dei beni da sottoporre a vincolo e facendo difetto la necessaria convalida da parte del Pubblico Ministero, l'interessato avrebbe potuto richiedere direttamente la restituzione

dei beni in caso di mancata restituzione d'ufficio, con facoltà di opposizione al giudice per le indagini preliminari in ipotesi di eventuale diniego.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che il decreto del Pubblico ministero predeterminava le cose oggetto di specifica ricerca, correlate ai reati fiscali indicati, e che pertanto non vi era necessità di alcuna convalida, non sussistendo attività discrezionale della polizia giudiziaria.

Il decreto aveva peraltro attribuito specifica delega alla p.g. circa i beni da sottoporre a vincolo.

2.1.1. Con nota d'udienza è stato allegato altresì il decreto di perquisizione con richiesta di sequestro.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al motivo di censura, ed ovviamente a prescindere dagli inconsueti tempi della procedura (il ricorso è infatti pervenuto a questa Corte solamente il 2 luglio 2019), è principio generale che non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del P.M. che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia l'individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro, che è il solo provvedimento soggetto a riesame (Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta e altri, Rv. 258074).

Infatti l'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto, con cui il pubblico ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato senza alcun'altra specificazione, comporta la necessità che il pubblico ministero provveda alla convalida o alla eventuale restituzione delle cose sequestrate (Sez. 5, n. 35138 del 09/06/2010, Galli, Rv. 248337).

4.1.1. In specie, il provvedimento del Pubblico ministero, sulla premessa che nei locali ed in qualunque altro luogo chiuso nella disponibilità dell'odierno ricorrente, ovvero sulla persona dell'indagato o di altro soggetto anche temporaneamente presente nei luoghi, potessero rinvenirsi "cose e/o tracce pertinenti ai reati per i quali si procede: in particolare, documentazione contabile, scritture, registri, documentazione anche memorizzata su computer o altri supporti informatici; in generale tutta la documentazione concernente i fatti-reato per cui si procede" ebbe a disporre perquisizione in tutti i luoghi di pertinenza, anche amministrativa ed informatica, dell'indagato, ivi compresi anche i veicoli; altresì disponendo il "conseguente sequestro...di quanto rinvenuto (corpo del reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini".

4.1.2. E' pacifico che non fece seguito alcun provvedimento di convalida.

Ciò posto, alla p.g., al di là delle premesse, veniva così ordinato il sequestro di quanto rinvenuto, in sostanza delegando all'autorità operante la determinazione di quanto poteva essere definito corpo del reato ovvero cosa pertinente al reato, ed ancor più di quanto potesse essere ritenuto utile al

fine delle indagini, attesa anche la manifesta pregressa genericità della descrizione degli oggetti che avrebbero potuto essere rinvenuti.

Al riguardo, infatti, è stato costantemente rilevato che, qualora il PM, delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poichè la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato) e poichè, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p. (Sez. 5, n. 5672 del 25/11/1999, dep. 2000, Cogni, Rv. 215566; Sez. 5, n. 43282 del 17/10/2008, Vastola e altro, Rv. 241727).

Va pertanto ribadito che, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione alla discrezionalità della polizia giudiziaria nell'individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, il sequestro così compiuto deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 c.p.p., pena l'inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate (cfr. da ult. Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465; Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno e altro, Rv. 266306).

4.1.3. Tra l'altro, poi, la stessa ordinanza impugnata, che aveva ripercorso i principi appena richiamati, aveva invero osservato come, in considerazione della natura dei beni sottoposti a sequestro, essi avevano un collegamento solo indiretto coi fatti per cui vi era procedimento (dando quindi ulteriore conto della necessità del controllo giudiziale).

5. In definitiva, pertanto, il provvedimento impugnato - in ragione della mancata convalida e fatto naturalmente salvo l'abnorme seguito temporale già ricordato - ha correttamente applicato i principi, ed al riguardo non può che essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso stante la sua manifesta infondatezza.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegua, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019